VERBALE di ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "La Stella di Lorenzo" ONLUS

Verbale N^ 47 del **30 giugno 2021**

In data **24/6/2021** (ventiquattro giugno duemilaventuno), **alle ore 19:00**, si riunisce in seconda convocazione in via telematica, tramite la piattaforma Google Meet, l'Assemblea degli Associati dell'Associazione di Promozione Sociale "La Stella di Lorenzo" ONLUS, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche da apportare allo statuto dell'associazione, per l'adeguamento al decreto legislativo del Terzo Settore, condizione necessaria per l'iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione Sociale (APS)

Sono collegati remotamente i seguenti Associati:

1. Maria Pia Allegra (Consigliere)
2. Alessandro Fabbri (Consigliere)
3. Camilla Fabbri
4. Maurizio Fabbri (Presidente)
5. Fabiola Fasolo
6. Patrizia Fasolo (Vicepresidente)
7. Matteo Miccichè
8. Tommaso Occhipinti
9. Marco Prudenzi (Consigliere)
10. Monica Secchi
11. Claudia Valenti

I seguenti Associati sono rappresentati per delega:

12. Deborah Ambu (che delega Patrizia Fasolo)
13. Emilia Bianchini (che delega Monica Secchi)
14. Anna Maria Cavallotti (che delega Marco Prudenzi)
15. Tiziana Di Pietra (che delega Maria Pia Allegra)
16. Bianca Ferranti (che delega Claudia Valenti)
17. Ersilia Maria Loreti (che delega Claudia Valenti)
18. Ines Maiorano (che delega Maurizio Fabbri)
19. Angela Montes (che delega Maria Pia Allegra)
20. Daniela Mura (che delega Maurizio Fabbri)
21. Mauro Piazza (che delega Tommaso Occhipinti)
22. Tommaso Prudenzi (che delega Marco Prudenzi)
23. Renato Sattin (che delega Fabiola Fasolo)
24. Rosaria Sparacello (che delega Tommaso Occhipinti)
25. Alessandro Tais (che delega Monica Secchi)
26. Federica Tedesco (che delega Matteo Miccichè)
27. Marta Tedesco (che delega Matteo Miccichè)

Il Presidente, verificata la regolarità delle deleghe presentate e la sussistenza del numero legale prevista dall'art. 4, comma 2 dello Statuto, nel caso di Assemblea Straordinaria, dichiara aperta la riunione e chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale la Vicepresidente Sig.ra Patrizia Fasolo che accetta.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno che riguarda le modifiche da apportare allo Statuto, necessarie per l'adeguamento al decreto legislativo del Terzo Settore, condizione necessaria per l'iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

A tal scopo, il Presidente illustra ai presenti la proposta di modifica, contenuta nel documento allegato a questo verbale.
In base alle indicazioni ricevute attraverso il portale ARTeS, il sistema informativo per l'iscrizione agli Albi e Registri per il Terzo Settore della Regione Lazio, le modifiche da apportare allo statuto dell'associazione sono le seguenti:

1) secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS;
2) l'art. 5 dello stesso D.Lgs. stabilisce che lo statuto deve menzionare quali siano le attività di interesse generale dell'associazione;
3) secondo quanto stabilito dall'art. 18 dello stesso D.Lgs., la Stella di Lorenzo, avvalendosi in alcuni casi di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Vengono quindi esaminate le modifiche proposte e contenute nel documento allegato, per soddisfare ognuno dei tre punti qui sopra descritti.

I presenti, dopo attenta valutazione, ritengono che tali proposte di modifiche rispondano alle indicazioni ricevute da ARTeS e che non sia necessario apportare alcuna ulteriore modifica.

L'Assemblea, quindi, al termine della discussione, con l'unanimità dei voti

DELIBERA

1) lo Statuto dell'Associazione La Stella di Lorenzo sia aggiornato secondo quanto descritto nel documento qui allegato;
2) il Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione, nella data di redazione del presente verbale, dia comunicazione ad ARTes dell'avvenuta delibera, inviando copia del nuovo statuto ed evidenziando che la registrazione dello stesso, presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate Roma 6 – EUR Torrino, avverrà appena possibile, secondo la disponibilità degli uffici suddetti;
3) il Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione dia comunicazione ad ARTes che invierà, non appena saranno stipulate, copia delle polizze assicurative, secondo quanto previsto dal nuovo comma 5 dell'Art. 10 dello Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 20:30.

Il Segretario

Il Presidente

Allegato: Modifiche statutarie.pdf

AGENZIA ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Eur Torrino
Registrato in data 12.07.21 serie 3 al n. 2620
Versato € 200,00
IL DIRETTORE
LINGARINI Stefania

Associazione "La Stella di Lorenzo"

STATUTO

Titolo I

Disposizioni Generali

Art. 1
(Denominazione e Sede)

1. È costituita e promossa, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "La Stella di Lorenzo- APS", di seguito detta associazione, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.
2. La sede dell'associazione e' in Roma, Via Vincenzo Scamozzi n. 16.
3. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2
(Statuto e regolamento)

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge 383 del 7 dicembre 2000 e successive modifiche, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3
(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola i soci dell'associazione alla sua osservanza.
   Esso costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4
(Modificazione dello statuto)

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.
2. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, alla quale partecipino almeno i 3/4 degli associati e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti all'Assemblea.

Associazione di promozione sociale "La Stella di Lorenzo"

Associazione "La Stella di Lorenzo"

STATUTO

Titolo I
Denominazione e scopi

Art. 1
(Denominazione e sede)

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "La Stella di Lorenzo" APS, di seguito denominata "Associazione", con sede legale in Agenzia Unicoop Firenze, via Vincenzo Gioberti n. 3/r, 50121 Firenze.
2. L'Associazione può istituire sezioni, gruppi di lavoro e sezioni staccate.

Art. 2
(Durata e regolamento)

1. L'Associazione è costituita dalla presente statuto e opera sino al 31 dicembre 2050 (ed è successivamente prorogata, salvo diversa decisione dei soci, di anno in anno, nell'eventuale ipotesi di scioglimento anticipato, secondo quanto previsto dal successivo Titolo IV).

Art. 3
(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola i soci dal momento della loro iscrizione.
Essi osservano la regola fondamentale di comportamento del associazione stessa.

Art. 4
(Modificazione dello statuto)

1. La proposta di modifica dello statuto può essere presentata da ciascuno dei soci aventi diritto.
2. Il presente statuto, una volta modificato, con deliberazione dell'assemblea, alla quale partecipano almeno i 3/4 dei soci, ed è con voto favorevole, anche maggioranza assoluta, dei soci presenti all'incontro.

Art. 5
(Interpretazione dello statuto e rinvio ad altre norme)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi a Codice Civile.
2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Titolo II

Finalità dell'Associazione

Art. 6
(Solidarietà, assistenza, sostegno e partecipazione)

1. L'associazione promuove e persegue esclusivamente il fine della solidarietà sociale, dell'assistenza e partecipazione in diversi aspetti delle attività umane, quali ad esempio: lo sport, l'istruzione, la cultura, le arti e tutti quei settori in cui si manifesti la necessità di interventi concreti e tangibili, nel segno della solidarietà e del sostegno, a favore: di famiglie o persone svantaggiate o economicamente disagiate; di istituti, enti ed organizzazioni, a loro volta impegnate nel sociale, quali: ospedali, scuole di ogni ordine e grado, organizzazioni di volontariato, Caritas ed altri.
2. L'associazione è apartitica, aconfessionale, non violenta.
3. L'associazione non ha fini di lucro e la sua struttura è democratica.
4. L'associazione potrà svolgere, in via principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terso Settore e attività secondarie, rispetto a quelle di interesse generale, così come dettagliato nel successivo articolo 7.

Art. 7
(Attività)

1. L'associazione realizza i propri scopi attraverso attività improntate alla solidarietà sociale, alcune delle quali vengono elencate di seguito, a titolo meramente esemplificativo:
   a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
   b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
   c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali

rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, alcune delle quali vengono elencate di seguito, a titolo meramente esemplificativo:

d) assegnazione di borse di studio a studenti diplomati, particolarmente meritevoli e a basso reddito famigliare, per agevolare la loro prosecuzione degli studi e l'acquisto di testi universitari;
e) donazione a strutture ospedaliere di apparecchiature mediche per la ricerca, la prevenzione, l'indagine, la diagnosi e la cura;
f) donazione ad istituti scolastici, centri sportivi, palestre, amministrazioni pubbliche di apparecchi per la defibrillazione precoce;
g) organizzazione ed esecuzione di corsi di primo soccorso e di formazione all'uso di apparecchi per la defibrillazione precoce.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre:
a) aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi;
b) collaborare con enti pubblici e privati, al fine del conseguimento delle finalità statutarie, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
c) promuovere o collaborare alla organizzazione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura: sportive, culturali, artistiche, educative e ricreative per raccolte occasionali di fondi, al fine di reperire risorse finanziare finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 8

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'associazione può operare su tutto il territorio nazionale e all'estero, non sussistendo vincoli e limitazioni per l'ambito di attuazione di quanto espressamente indicato al precedente articolo 7.

Titolo III

I Soci

Art. 9

(Ammissione)

1. I soci dell'associazione si distinguono in "soci ordinari" e "soci onorari". Dei primi fanno parte i "soci fondatori" e i "soci sostenitori".
2. Sono "soci fondatori" coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
3. Sono "soci sostenitori" i soci ordinari che, condividendo le finalità dell'associazione, aderiscono alla stessa, sottoscrivendo le quote associative, operano per il raggiungimento degli obiettivi sociali, secondo le proprie capacità

personali, e sono mossi da spirito di solidarietà verso tutti; si impegnano attivamente, anche finanziariamente, e soprattutto con la propria disponibilità di tempo e di mezzi.

4. Possono diventare soci sostenitori dell'associazione tutte le persone maggiorenni italiane e straniere.
5. Sono ammessi a far parte dell'associazione coloro che ne facciano richiesta, che abbiano versato la quota associativa e che vengano giudicati idonei anche per lo svolgimento dell'attività di volontariato in seno all'associazione.
6. Le domande di ammissione sono presentate alla segreteria dell'associazione, in forma scritta e dovranno contenere i dati identificativi del richiedente e la sua adesione agli scopi statutari nonché ai regolamenti dell'associazione.
7. In ordine all'ammissione all'associazione delibera il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti e l'adesione dell'interessato, motivando l'eventuale provvedimento di diniego.
8. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
9. Sono "soci onorari" coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, per avere apportato particolari benefici morali e materiali all'associazione.

Art. 10

(Diritti)

1. Tutti i soci partecipano con diritto di voto alle assemblee, eleggono il Presidente dell'associazione, il Consiglio Direttivo e approvano il bilancio.
2. Tutti i soci ordinari hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
3. Tutti i soci ordinari hanno inoltre diritto di controllare il funzionamento dell'associazione, di chiedere informazioni e di verificare la contabilità, secondo quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto.
4. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'associazione.
5. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11

(Doveri)

1. I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti.
3. Il comportamento all'interno e all'esterno dell'associazione, è animato dallo spirito di solidarietà, nonché attuato con correttezza, buona fede, e coerenza rispetto ai principi dello statuto e degli eventuali regolamenti.
4. I soci hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e alle direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 12
(Cessazione ed Esclusione)

1. La qualità di socio si perde:
   a) per decesso;
   b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
   c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
   d) per esclusione.
2. Sono cause di esclusione:
   a) La grave violazione dei doveri stabiliti dalle norme statutarie, dai regolamenti e dalle deliberazioni assunte;
   b) L'indegnità.
3. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. L'esclusione di un associato viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona. Questa avverrà solo per gravi motivi, previa notificazione degli stessi.
5. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Titolo IV
Gli Organi

Art. 13
(Organi dell'associazione)

1. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
2. Tutte le cariche associative sono elettive e, come le prestazioni fornite da tutti i soci, sono gratuite.

Capo I – L'Assemblea

Art. 14
(Composizione)

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Art. 15
(Funzioni)

1. L'Assemblea in via ordinaria:
   a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;
   b) fissa i regolamenti dell'associazione;

Agenzia delle Entrate
Ufficio Ter.

c) esamina e approva il bilancio preventivo e consuntivo, proposto dal Consiglio Direttivo;
d) esamina e approva, con eventuali modifiche, una breve relazione morale e il programma annuale dell'associazione;
e) stabilisce l'ammontare delle quote associative a carico dei soci;
f) delibera in ordine alle proposte riguardanti l'eventuale alienazione dei beni facenti parte del patrimonio;
g) delibera sulle materie attinenti l'attività associativa e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea in via straordinaria delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle richieste di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, e sulle materie attinenti l'attività associativa aventi carattere straordinario, sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 16
(Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'avviso deve essere affisso all'albo della sede almeno una settimana prima del giorno fissato per l'adunanza e comunicato a ciascun socio.
4. Il Presidente può convocare l'Assemblea qualora ne ravvisi la necessità. L'Assemblea deve essere convocata entro un termine ragionevole quando ne è fatta motivata domanda da almeno un decimo dei soci o dal Consiglio Direttivo.

Art. 17
(Validità dell'Assemblea)

1. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci ordinari, presenti in proprio o con la delega da conferirsi per iscritto ad altro aderente.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, purché avvenga almeno il giorno seguente alla data della prima convocazione.
3. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 18
(Votazione)

1. Nelle assemblee hanno diritto di voto i nuovi soci e coloro che risultino aver rinnovato l'adesione.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei soci presenti. Salve le particolari maggioranze richieste dall'art. 4, comma 2, del presente statuto per le modifiche statutarie, e dall'art. 21, comma 3, c.c., in caso di scioglimento dell'associazione.
4. Il voto e' palese, tranne quello riguardante le persone.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Roma 6 - Ufficio Territoriale di Roma

Art. 19
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, un componente dell'Assemblea appositamente nominato dal Consiglio Direttivo, e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è custodito, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.
3. Ogni aderente dell'associazione ha diritto a consultare il verbale (e di trarne copia).

Capo II – Il Consiglio Direttivo

Art. 20
(Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo, di seguito detto Direttivo, regge l'associazione ed è composto da un minimo di quattro membri ad un massimo di dieci, eletti a votazione segreta dell'Assemblea tra i soci, più il Presidente. Il Consiglio Direttivo, una volta eletto, nomina al suo interno il vice Presidente e può nominare il Segretario che può essere scelto anche fuori dai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 21
(Presidente del Direttivo)

1. Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 22
(Durata e funzioni)

1. Il Direttivo dura in carica per il periodo di anni due; esso può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
2. Il Direttivo svolge e promuove, su indicazione dell'Assemblea, le attività relative all'associazione.
3. Il Direttivo esercita ogni facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che la legge o il presente statuto non riserva, in modo tassativo, all'Assemblea. Al Consiglio Direttivo spettano dunque tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli riservati all'Assemblea dei soci.
4. Spetta al Consiglio Direttivo la cura e l'obbligo di attenersi e far osservare i compiti statutari. Comunque ad esso compete:
   a) fissare le norme di funzionamento dell'associazione;
   b) provvedere l'amministrazione ordinaria e straordinaria delle risorse economiche dell'associazione e redigere il bilancio da sottoporre all'Assemblea;
   c) nominare il Segretario e il Tesoriere;
   d) attribuire la qualifica di socio onorario;
   e) sottoporre a delibera dell'Assemblea le proposte di esclusione dei soci, come da art. 12;

f) promuovere tutte le iniziative atte a formare ed educare i soci sulle attività della associazione;
g) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei registri dei soci ed ogni altro registro ovvero libro e scrittura contabile che si rendessero opportuni, nonché alla conservazione di ogni documento utile;
h) deliberare in merito alle convenzioni con altri enti o soggetti;
i) predisporre un progetto di programma, corredato di preventivo di spesa, da sottoporre all'Assemblea;
j) predisporre i progetti, le relazioni, gli atti e i documenti che siano richiesti dai rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche;
k) assumere eventualmente del personale, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
l) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
m) conferire incarichi meramente istruttori ad alcuni suoi membri o anche a consulenti esterni.

5. Le deliberazioni del Direttivo sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 23
(Segretario)

1. Il Segretario è nominato dal Direttivo tra uno dei membri dell'Assemblea.
2. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia.

Art. 24
(Tesoriere)

1. Il Tesoriere è nominato dal Direttivo. Può essere uno dei membri dell'Assemblea o anche una persona esterna, dipendente o professionista.
2. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.
3. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
4. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 25
(Convocazione e costituzione)

1. Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.

Agenzia delle Entrate
Ufficio territoriale

2. Il Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due terzi dei componenti.
3. I membri del Direttivo che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
4. In caso di cessazione di uno o più membri, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. Nell'eventuale mancanza di questi ultimi l'Assemblea, appositamente convocata d'urgenza dal Presidente del Consiglio Direttivo, provvederà ad eleggere i sostituti che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.

Capo III – Il Presidente

Art. 26
(Elezione)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta tra i presenti.

Art. 27
(Durata)

1. Il Presidente dura in carica anni due.
2. L'Assemblea, con la maggioranza di 2/3 dei presenti può revocare il Presidente.
3. Una settimana prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Art. 28
(Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti legali di fronte ai terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano e tutelano gli interessi dell'associazione.
2. Egli e' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
3. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
4. Il Presidente fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone l'ordinato svolgimento dei lavori.
5. Egli sottoscrive il verbale dell'Assemblea, cura che sia custodito presso la sede dell'associazione, dove possa essere consultato dai soci.
6. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva entro un termine non superiore a trenta giorni.

7. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente e, in mancanza di questo, dal consigliere più anziano di età o da un suo delegato.
8. Previo consenso del Consiglio Direttivo, il Presidente può conferire ad un suo delegato, anche dipendente dell'associazione, la facoltà di versare, prelevare e coordinare la gestione di depositi intestati all'associazione.

Agenzia Uffici
ar Torrino

Titolo V

Patrimonio e Bilancio

Art. 29
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
   a) beni, mobili e immobili, e diritti inerenti inventariati, comprese le rendite;
   b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
   c) quote associative e contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
   d) donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi di enti o di privati, e quant'altro espressamente diretto all'arricchimento di esso patrimonio;
   e) rimborsi;
   f) proventi dalle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
   g) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.
2. Per converso le disponibilità erogabili sono costituite:
   a) dall'importo delle quote associative;
   b) da proventi derivanti da donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi non espressamente diretti all'arricchimento del patrimonio;
   c) da proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
   d) dalle rendite del patrimonio stesso.

Art. 30
(Quote associative e contributi)

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa si riferisce all'anno sociale e deve essere versata entro i primi due mesi dell'anno; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Sono ammessi contributi provenienti da privati, dallo Stato, da enti e istituzioni pubbliche o da organismi privati, sia nazionali che esteri.

Art. 31
(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi da eventuali attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita contabilità separata come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 460/97.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Ancla.e Il di Roma
- Eur Torino

3. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 32

(Avanzo di Gestione e Devoluzione dei beni)

1. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita della associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, direttamente collegate con l'associazione.
2. In caso di esaurimento degli scopi dell'associazione o impossibilità di attuarli, nonché di estinzione o scioglimento della associazione da qualsiasi causa determinata, i beni della stessa, dopo la liquidazione e l'adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96, saranno obbligatoriamente devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
4. Per eventuali controversie relative ad esso scioglimento è competente il Foro di Roma.

Art. 33

(Esercizio finanziario e Bilancio)

1. L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. I bilanci consuntivo e preventivo, elaborati dal Consiglio Direttivo, sono approvati e controllati dall'Assemblea ordinaria dei soci.
3. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
4. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.
5. Il bilancio consuntivo dell'associazione viene redatto ogni anno.
6. Il bilancio consuntivo è costituito dall'inventario patrimoniale e dal rendiconto della gestione. L'inventario contiene la indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'associazione, con particolare riguardo ai beni, ai contributi e ai lasciti di cui l'associazione sia stata beneficiaria. Il rendiconto della gestione indica le componenti positive (proventi e entrate) e negative (oneri e spese) relative all'esercizio.
7. I progetti autonomi e le attività particolari possono evidenziarsi in modo separato nello schema del bilancio.
8. Il bilancio può essere accompagnato da una relazione sulla situazione dell'associazione e sull'andamento della gestione.
9. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Assemblea con voto palese e con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, entro il termine di mesi tre dalla chiusura dell'esercizio precedente.
10. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
11. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata (oneri e proventi) per l'esercizio annuale successivo, e le variazioni dello stato patrimoniale previste al termine del medesimo periodo.

Agenzia
Ufficio
Provincia.e II di Roma
16 - Eur Torrino

12. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea entro il termine di mesi tre prima della chiusura dell'esercizio in corso.

13. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Art. 34

(Rendiconti di raccolta fondi)

1. Qualora vengano effettuate raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi, e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, manifestazioni e campagne di sensibilizzazione, va redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato a norma di legge, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze, manifestazioni e campagne di sensibilizzazione.

Titolo VI

Disposizioni Finali

Art. 35

(Clausola Compromissoria)

1. Per la composizione delle controversie che possono sorgere tra i soci, nonché tra l'associazione ed i soci, e che il Consiglio Direttivo non avesse potuto dirimere, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a dirimere la controversia ad un collegio di tre arbitri, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, il Presidente del tribunale.

2. I membri che compongono il collegio arbitrale sono scelti tra i non aderenti dell'associazione.

3. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l'arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.

4. Le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se solo uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art. 36

(Norma Finale)

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Roma, li 30/06/2021

FIRME

Maurizio Fabbri
(Presidente)

Patrizia Fasolo
(Vice Presidente)

Maria Pia Allegra
(Componente del Consiglio)

Alessandro Fabbri
(Componente del Consiglio)

Marco Prudenzi
(Componente del Consiglio)

Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Roma 6-Roma Torrino

Elenco delle modifiche allo statuto de 'La Stella di Lorenzo' da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

Modifiche necessarie per l'iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione Sociale (APS)

In base alle indicazioni ricevute attraverso il portale ARTeS, il sistema informativo per l'iscrizione agli Albi e Registri per il Terzo Settore della Regione Lazio, le modifiche da apportare allo statuto dell'associazione sono le seguenti:

1) Secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.
2) L'art. 5 dello stesso D.Lgs. stabilisce che lo statuto deve menzionare quali siano le attività di interesse generale dell'associazione.
3) Secondo quanto stabilito dall'art. 18 dello stesso D.Lgs., la Stella di Lorenzo, avvalendosi in alcuni casi di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per ottemperare a quanto sopra enunciato, lo statuto dell'associazione deve essere quindi modificato secondo quanto di seguito riportato.

1) **Art. 1, comma 1**

   il seguente testo:

   "E' costituita e promossa l'Associazione di promozione sociale "La Stella di Lorenzo", di seguito detta associazione."

   è sostituito dal seguente:

   "È costituita e promossa, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "La Stella di Lorenzo- APS", di seguito detta associazione, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito."

2) **Art. 6, comma 4**

   il seguente testo:

   "L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, salvo quelle ad esse connesse così come individuate dal D.Lgs n. 460/97."

   è sostituito dal seguente:

   "L'associazione potrà svolgere, in via principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terso Settore e attività secondarie, rispetto a quelle di interesse generale, così come dettagliato nel successivo articolo 7"

Art 7, comma 1

il seguente testo:

"L'associazione realizza i propri scopi attraverso attività improntate alla solidarietà sociale, alcune delle quali vengono elencate di seguito, a titolo meramente esemplificativo:

a) collaborazione con istituti scolastici per l'individuazione e la realizzazione di progetti con finalità didattiche e formative, ad integrazione e approfondimento dei loro piani di offerta formativa;
b) sostegno a famiglie economicamente disagiate, per l'acquisto di libri scolastici, strumenti musicali e altro materiale didattico;
c) assegnazione di borse di studio a studenti diplomati, particolarmente meritevoli e a basso reddito famigliare, per agevolare la loro prosecuzione degli studi e l'acquisto di testi universitari;
d) finanziamento di opere civili, finalizzate alla costruzione, ampliamento e ammodernamento di strutture scolastiche, sportive e ricreative in aree depresse, sia sul territorio nazionale che all'estero;
e) donazione a istituti scolastici, scuole di sport, di musica e di arte in generale di apparecchiature, strumentazione, materiale didattico necessari all'ampliamento e completamento delle dotazioni indispensabili per una adeguata fruizione del servizio offerto;
f) donazione a strutture ospedaliere di apparecchiature mediche per la ricerca, la prevenzione, l'indagine, la diagnosi e la cura;
g) collaborazione con enti statali, locali, ULSS, Consulte del volontariato, Caritas, enti privati;
h) sostegno e collaborazione, contributi e partecipazioni a associazioni, enti, società cooperative, cooperative sociali senza scopro di lucro, O.N.G.;
i) edizione di riviste e stampe, periodiche e non, informative delle attività e dei progetti dell'associazione;
j) attuazione di ogni altro servizio, idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 6, comma 1.

è sostituito dal seguente:

"L'associazione realizza i propri scopi svolgendo le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e

limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, alcune delle quali vengono elencate di seguito, a titolo meramente esemplificativo:

d) **assegnazione di borse di studio a studenti diplomati, particolarmente meritevoli e a basso reddito famigliare, per agevolare la loro prosecuzione degli studi e l'acquisto di testi universitari;**
e) **donazione a strutture ospedaliere di apparecchiature mediche per la ricerca, la prevenzione, l'indagine, la diagnosi e la cura;**
f) **donazione ad istituti scolastici, centri sportivi, palestre, amministrazioni pubbliche di apparecchi per la defibrillazione precoce;**
g) **organizzazione ed esecuzione di corsi di primo soccorso e di formazione all'uso di apparecchi per la defibrillazione precoce.**

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera."

Art 7, comma 2

il seguente testo:

a) aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi;

è sostituito dal seguente:

a) **aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi;**

3) **Art. 10**

è aggiunto il seguente comma 5:

5. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Roma - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Eur Torrino